

ALLEGATO B

QUADRO NORMATIVO

PAGINA BIANCA

L.R. 14 giugno 1986, n. 11 (1).
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

Art. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, consorzi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della *Costituzione*.

Segnala, altresì, ai competenti organi disfunzioni e ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 3

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio regionale.

Art. 4

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

Art. 5

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

Art. 6

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla *L.R. 25 marzo 1983, n. 11*.

Art. 7

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;
- magistrati in quiescenza;
- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;
- dirigenti nella Pubblica amministrazione;
- parlamentari;
- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione

delle Unità sanitarie locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente (2).

Art. 8

Il Difensore civico dura in carica cinque anni (3).

Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla *L.R. 25 marzo 1983, n. 11*.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per l'elezione.

Art. 9

Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere regionale (4).

Art. 10

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 19 giugno 1986, n. 25.

(2) Articolo così modificato dall'art. 1, *L.R. 2 marzo 1988, n. 6*.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, *L.R. 2 marzo 1988, n. 6*.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 6, *L.R. 12 settembre 2000, n. 59*. Il testo originario era così formulato: « Art. 9. Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale.».

Art. 2

1. Il richiamo normativo all'articolo 7, comma 1, contenuto nei comma primo e terzo dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32, deve correttamente intendersi riferito all'articolo 8, comma 1.

Art. 3

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 12 settembre 2000.

BUBBICO

Legge regionale 12 settembre 2000, n. 59

RIDETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI CARICA DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI O AZIENDE O, COMUNQUE, DI QUALSIASI ORGANISMO, NOMINATI DALLA REGIONE, COMMISURATA ALLA INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Art. 1

1. La indennità di carica degli Amministratori di Enti o Aziende o, comunque di qualunque altro Organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, è commisurata alla indennità di carica del Consigliere regionale, è determinata con riferimento alla indennità lorda dallo stesso percepita.
2. La indennità di carica di cui al precedente comma non può essere, comunque, superiore al 65% dell'indennità lorda percepita dal Consigliere Regionale.
3. Le indennità di carica degli amministratori di Enti o Aziende che, attualmente, sono determinate in misura superiore alla percentuale del 65% si intendono commisurate a quella massima prevista dal precedente comma.

Art. 2

1. La disposizione del precedente articolo 1 si applica a partire dalle nomine effettuate ai sensi della L.R. 5 aprile 2000, n. 32.

Art. 3

1. I rappresentanti della Regione in Enti, Istituti o Organismi da essa non istituiti o dipendenti, chiamati dai rispettivi organi a determinare la indennità di carica degli Amministratori, debbono attenersi, nell'espressione del voto, alle direttive del Consiglio Regionale, preventivamente consultato per iniziativa dei singoli rappresentanti.

Art. 4

1. È abrogata la legge regionale 11 novembre 1991, n. 19 ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 5

1. Per l'esercizio finanziario in corso i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci degli enti interessati.
2. Gli oneri a carico del bilancio regionale trovano imputazione nei rispettivi capitoli del bilancio stesso.
3. Per gli anni successivi i bilanci degli enti interessati ed il bilancio regionale determineranno l'entità degli oneri da stanziare.

Art. 6

1. L'articolo 9 della L.R. n. 11 del 14 giugno 1986 è così modificato:

"Al Difensore Civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 40% di quella lorda percepita dal Consigliere Regionale".

Art. 7

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ART. 2

Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 7 agosto 1986 n. 13 è sostituito dal seguente:

— L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nonché delle imprese che operano in Basilicata e delle associazioni degli industriali, di cui al precedente art. 1.

ART. 3

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 21 novembre 1991.

BOCCIA

Legge regionale 26 novembre 1991, n. 27

**NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARITÀ E LE
PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA.**

ART. 1

Nell'intento di assicurare la piena realizzazione delle finalità previste dall'art. 3 della Costituzione, è costituita, presso la Presidenza del Consiglio regionale di Basilicata, la Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Commissione svolge le seguenti funzioni:

— effettua, nell'ambito regionale, indagini conoscitive e ricerche direttamente o in collaborazione con altri organismi sulla condizione femminile utili sia alla promozione dell'uguaglianza sia alla realizzazione della effettiva parità dei diritti tra uomo e donna;

— formula proposte per il perfezionamento della legislazione vigente, in particolare in materia di formazione professionale, lavoro, assistenza, servizi sociali, allo scopo di armonizzare la normativa agli obiettivi di uguaglianza sostanziale;

— formula proposte ed esprime pareri su iniziative legislative riguardanti la condizione delle donne;

— interviene con proprie proposte, nel rispetto della autonomia delle singole istituzioni, sulle iniziative riguardanti la condizione femminile attuate da Province, Comuni ed altri Enti Locali, e incoraggia la realizzazione di azioni positive da parte di soggetti pubblici e privati;

— favorisce interventi volti ad ampliare le possibilità di accesso delle donne al lavoro ed incrementare le loro opportunità di formazione e valorizzazione socio-professionale;

— vigila sulla applicazione effettiva delle norme di parità e di pari dignità, anche attraverso permanenti forme di collaborazione con l'Ufficio del Difensore Civico;

— assume informazioni in tutti i luoghi di lavoro per verificare l'applicazione delle leggi di parità. Ai soggetti che non assicurano l'applicazione delle norme sulla parità previste dalla legislazione vigente, la Giunta regionale, anche su segnalazione della Commissione, può revocare eventuali contributi regionali ad essi assegnati;

— raccoglie e diffonde, avvalendosi della stampa, delle strutture radiotelevisive e di ogni altro strumento di comunicazione sociale, documenti e materiali relativi allo sviluppo delle politiche di parità;

— promuove un permanente dibattito culturale sulla condizione delle donne in rapporto all'evoluzione sociale ed economica della Regione, anche al fine di favorire l'affermazione di un'immagine appropriata della donna lucana.

ART. 3

La Commissione è costituita, all'inizio di ogni legislatura, entro 90 giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l'intera legislatura e, comunque, fino alla elezione dei nuovi componenti.

La Commissione è composta da 20 donne prescelte:

a) nell'ambito delle associazioni e dei movimenti rappresentativi delle donne sul piano regionale, costituite da almeno tre anni, che abbiano come fine statutario la crescita culturale, politica e sociale della donna;

b) nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

c) nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nella regione;

d) nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile operanti nella regione;

e) fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

La Commissione, nelle sua prima adunanza, indetta su convocazione del Presidente del Consiglio Regionale, dopo l'assunzione della Presidenza provvisoria da parte del componente più anziano di età, procede alla elezione del proprio Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto ed è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

ART. 4

Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge le organizzazioni indicate ai punti a), b), c), d) del secondo comma del precedente art. 3, trasmettono al Presidente del Consiglio regionale le proprie designazioni.

Le organizzazioni indicate alla lettera a) del secondo comma del precedente art. 3, oltre alle designazioni, devono trasmettere copia conforme all'originale del proprio statuto.

Ad analogo obbligo sono sottoposte le organizzazioni della cooperazione femminile operanti nella regione.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale sottopone le stesse all'esame del Consiglio regionale per accertarne la validità.

Accertata la validità delle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'elenco dei candidati ai gruppi consiliari ed iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la elezione per la nomina della Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

ART. 5

Il Consiglio regionale elegge la Commissione di cui all'art. 3, con sistema proporzionale su liste concorrenti presentate dai gruppi consiliari ai sensi dell'art. 1 legge reg. 24-1-89, n. 1.

Le liste di cui al comma precedente dovranno essere composte dai nominativi inclusi nell'elenco di cui all'art. 4.

Le liste predisposte dai gruppi consiliari possono essere integrate con nominativi di donne che abbiano i requisiti previsti dalla lett. «e» del II comma dell'art. 3.

ART. 6

La Commissione invia entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai Consiglieri regionali. Tale relazione sarà illustrata in sede di discussione del bilancio regionale, in Consiglio, dal Presidente della Giunta.

ART. 7

La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio alla quale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della Commissione.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione spetta, ai 20 componenti della stessa, una indennità chilometrica per le spese di viaggio nella misura fissata dall'art. 4 della L.R. 5-3-79 n. 7 e successive modificazioni, ed un gettone di presenza previsto per il funzionamento dei comitati e delle commissioni.

ART. 8

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di L. 5 milioni, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul cap. 550 dello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale, avente per oggetto: «Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consigli, com-

presi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto anche ai membri estranei all'Amministrazione», che presenta la richiesta disponibilità.

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con legge di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ART. 9

La legge regionale 4 settembre 1986, n. 21 è abrogata.

ART. 10

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 26 novembre 1991.

BOCCIA

Legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28

NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E DI RECUPERO DELLE OPERE ABUSIVE

**CAPO I
CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**

**ART. 1
(Oggetto)**

1. La Regione Basilicata, con la presente Legge, detta norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**ART. 2
(Destinazione d'uso)**

1. I comuni della Basilicata, in sede di prima adozione e di variante agli strumenti urbanistici generali, sono tenuti a precisare le destinazioni d'uso compatibili con le singole zone omogenee di cui all'art. 2 del D.M. 2-4-1968, n. 1444, nel rispetto dei limiti e standards fissati dalle norme vigenti, stabilendo i valori percentuali nonché le tipologie delle destinazioni ammesse nell'ambito di ogni singola zona, con riguardo alla dotazione infrastrutturale esistente e prevista, nonché ai Piani comunali di settore.

2. A tal fine i comuni predispongono idonee indagini e studi finalizzati alla catalogazione delle destinazioni d'uso degli immobili nei singoli ambiti territoriali.

L.R. 21/96
Interventi e sostegno dei lavoratori extracomunitari in Basilicata

L'Albo delle associazioni degli immigrati extracomunitari in Basilicata determinando contestualmente modalità e criteri di iscrizione.

ART. 11**Informazione**

1. La Giunta regionale anche su proposta della Commissione promuove e realizza attività di informazione sulla immigrazione ed a favore degli immigrati al fine di far conoscere ai cittadini residenti il fenomeno immigratorio e favorire l'inserimento dei lavoratori immigrati.

ART. 12

1. Per l'attuazione delle iniziative a favore degli immigrati la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, privati ed associazioni del volontariato.

ART. 13**Inserimento tutela culturale**

1. La Giunta regionale promuove in collaborazione con gli enti locali e le competenti autorità scolastiche l'organizzazione di corsi di recupero linguistico, di alfabetizzazione e di lingua italiana per gli immigrati; promuove altresì iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i loro paesi d'origine.

ART. 14**Inserimento nel mercato del lavoro**

1. La Giunta regionale promuove, a favore degli immigrati, interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale diretti a facilitarne l'ingresso nelle attività produttive della regione.

ART. 15**Tutela della salute**

1. Gli immigrati anche stagionali o coloro che si trovino sul territorio regionale, hanno libero accesso ai servizi sanitari, alle strutture di base dei servizi socio-assistenziali e agli asili nido, nel rispetto della cultura di provenienza.

ART. 16**Alloggi**

1. I lavoratori immigrati in possesso di regolare contratto di lavoro sono ammessi a partecipare alle

stesse condizioni dei cittadini residenti a bandi di concorso per l'acquisto, il recupero, la costruzione di alloggi.

2. La Regione per situazioni di emergenza, attraverso gli enti locali, favorisce il reperimento di alloggi da riservare ad abitazioni temporanee per i lavoratori immigrati.

ART. 17**Centri di accoglienza**

1. La Giunta regionale concede contributi ai Comuni e alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte nell'albo regionale per la realizzazione e la gestione di centri di accoglienza per gli immigrati.

ART. 18**Assistenza del Difensore Civico**

1. Gli immigrati residenti in Basilicata hanno diritto di avvalersi del Difensore Civico regionale.

ART. 19**Rimborso Spese**

1. Ai componenti della Commissione e dell'Esecutivo, per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, spetta il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali e secondo i limiti di cui alla Legge 943/86, art. 2, comma 3.
2. Al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per i dipendenti della regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

ART. 20**Norma finanziaria**

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte mediante gli stanziamenti di cui al capitolo di bilancio 6460.

ART. 21**Abrogazione**

1. Gli artt. 22 e 23 della Legge regionale 21 febbraio 1990, n. 6 sono abrogati.

ART. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno

L.R. 16/2002
"Disciplina generale degli interventi a favore dei lucani all'estero"

3830

N. 32 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 8-5-2002

Parte I

italiani di cultura ed altre istituzioni culturali ed associazioni dell'emigrazione.

ART. 25**Attività promozionale nelle località di emigrazione**

1. La Regione, nelle località all'estero o in Italia ove maggiore è la presenza di emigrati e loro discendenti, con il concorso e la collaborazione delle loro associazioni, realizza attività promozionali con riferimento ai settori ed alle materie di competenza regionale.

ART. 26**Interventi socio-assistenziali**

1. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali tiene conto delle particolari esigenze connesse al fenomeno migratorio ed emana le relative direttive, tenendo conto anche di quanto disposto dalla lettera p) dell'art. 20 della presente legge.

ART. 27**Soggiorni, scambi culturali, turismo sociale**

1. La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, utilizzando anche eventuali contributi del Fondo Sociale Europeo, cura l'avvio e la permanenza in soggiorni nella regione dei figli dei lavoratori emigrati nell'ambito degli scambi culturali.
2. Tali iniziative possono essere estese agli anziani ed ai lavoratori emigrati e loro discendenti che abbiano assunto una cittadinanza straniera.
3. Al fine di contribuire all'integrazione degli emigrati nelle comunità ospitanti, la Regione anche in rapporto ai predetti fondi

assume iniziative di interscambio con cittadini dei paesi di emigrazione.

4. I programmi delle iniziative di cui al presente articolo sono definiti nell'ambito del piano annuale.

Art. 28**Assistenza e consulenza del Difensore Civico**

1. Le associazioni dei Lucani all'Estero hanno diritto di avvalersi dell'assistenza e consulenza del Difensore Civico istituito ai sensi della Legge Regionale 14.6.1986, n. 11.

ART. 29**Centro dei lucani nel mondo**

1. Il "Centro dei Lucani nel Mondo", istituito con la Legge Regionale 6 aprile 1999, n. 11 è denominato "Centro dei Lucani nel Mondo Nino Calice".

ART. 30**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, per l'esercizio in corso, si provvede con gli stanziamenti di cui alla U.P.B. 1091.04 "Azioni a sostegno degli emigrati lucani" del bilancio di previsione della Regione, già previsti per le leggi abrogate dall'art. 31.
2. Le spese di funzionamento della Commissione Regionale dei Lucani all'Estero trovano copertura nella U.P.B. 0111.01 "Funzionamento del Consiglio Regionale".
3. Le leggi di bilancio per gli esercizi successivi stabiliscono gli importi dei relativi stanziamenti.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
19 luglio 2001, n. 214.

Celebrazione trentennale approvazione Statuto - Iniziative.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 215.

Richiesta proroga comando del Sig. Francesco Fiore presso gli Uffici del Consiglio Regionale della Basilicata - L.R. n. 8/98.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 216.

Richiesta proroga comando presso gli Uffici del Consiglio Regionale della Basilicata del Sig. Francesco Paolo Corbo - L.R. n. 8/98.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 217.

Progetto mostra d'arte Maria Padula - 20/27 agosto 2001.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 218.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Mitidieri Egidio Nicola - Presidente Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 219.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Corbo Antonio - Vice Presidente III Commissione).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 220.

Liquidazione indennità di missione al Presidente della Commissione Regionale dei Lucani all'estero - (LL.RR. 32/95 e 46/2000).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 221.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Melfi Antonio - Segretario Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 222.

Liquidazione indennità di missione ai Consiglieri Regionali: (Di Sanza Antonio - Vice Presidente Consiglio).

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 223.

Liquidazione gettoni di Presenza e rimborso chilometrico al componente della commissione per le Pari Opportunità.

CONSIGLIO REGIONALE - DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
31 luglio 2001, n. 224.

Liquidazione indennità di missione alle componenti della commissione regionale per la parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 luglio 2001, n. 252.

Deliberazione legislativa statutaria: "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art. 3 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1" - (Prima lettura).

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di approvare, in prima lettura, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, la deliberazione legislativa a contenuto statutario, avente ad oggetto: "Disciplina transitoria e stralcio in attuazione dell'art. 3 della Legge Costituzionale del 22/11/1999, n. 1", nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione legislativa statutaria ai soli fini conoscitivi;

5650

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

Parte I

- di precisare che le disposizioni statutarie, di cui alla presente deliberazione legislativa, saranno sottoposte, per il loro perfezionamento, al Consiglio Regionale, in seconda lettura, nei tempi e nei modi di cui al 2° comma dell'art. 123 della Costituzione.

CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA: "DISCIPLINA TRANSITORIA E STRALCIO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1999 N. 1" (1ª LETTURA)

RELAZIONE

La presente proposta a contenuto statutario prende spunto dall'avverita esigenza di disciplinare, in via transitoria e per stralcio, in attesa del varo di un testo organico del nuovo Statuto, alcune materie non solo già acquisite al dibattito politico istituzionale che sta coinvolgendo le varie Regioni, ma divenute in alcuni casi e per alcune Regioni norme statutarie varate già in prima lettura.

Non vi è dubbio che la legge costituzionale n. 1/99 impone la necessità di ridefinire, nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, il ruolo svolto dalle Regioni ed all'interno di esse dai suoi Organi.

Primo fra tutti del Consiglio Regionale che, alla luce della suddetta riforma costituzionale, diviene essenzialmente organo di legislazione, di controllo politico e di rappresentanza degli interessi della collettività lucana.

In tal senso l'articolo 1 della presente proposta a contenuto statutario intende affiancare al nomen iuris Consiglio Regionale quello di Parlamento della Basilicata.

L'articolo 2 intende disciplinare, sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto, una fattispecie che, senza incrinare il principio della stabilità di Governo ed il vincolo di reciprocità che lega il destino del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a quello del Presidente della Giunta eletto anch'esso direttamente dal popolo, riporti il giusto equilibrio in tali rapporti eliminando l'ipotesi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata nei casi di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta Regionale che, nella fat-

tispecie, viene sostituito dal Vice Presidente o, nel caso in cui quest'ultimo non dovesse essere stato nominato tra i Consiglieri Regionali, dall'Assessore più anziano di età tra quelli eletti Consiglieri Regionali.

La fattispecie, infatti, non determina una volontaria e quindi provocata crisi del rapporto istituzionale tra il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, nè si configura come risolutiva dell'affidamento fiduciario del corpo elettorale, ma piuttosto come salvaguardia del principio della conservazione dei "valori giuridici" rappresentato da una votazione regolarmente avvenuta e dall'assenza di qualsiasi forma di crisi tra Assemblea ed Esecutivo.

L'articolo 3 disciplina la fase di gestione degli affari correnti e di ordinaria amministrazione nei casi in cui il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata si scioglia per la normale scadenza della legislatura, per l'approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e nel caso di dimissione volontaria dello stesso.

Viene poi individuata nel Difensore Civico, l'autorità regionale indipendente chiamata a svolgere le funzioni degli Organi regionali nel caso di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale dando corpo a quanto già delineato in materia nel richiamato dibattito politico-istituzionale.

L'articolo 4 disciplina la durata in carica dei Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata nei casi previsti dagli artt. 2 e 3 della presente proposta a contenuto statutario.

Con l'articolo 5, nel riconfermare il principio costituzionale per cui i Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, si individuano le attività ricadenti nella funzione consiliare tipica e, nel rispetto delle competenze proprie dell'autorità giudiziaria, si afferma il principio della titolarità del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a valutare la condotta addebitata a un proprio membro.

Parte I

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

5651

L'articolo 6, infine, aggiunge all'elenco preesistente delle leggi per le quali non può essere proposto il referendum abrogativo la legge finanziaria e gradua il numero degli elettori occorrenti per richiedere il referendum abrogativo correlandone l'entità al quorum con cui il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata ha approvato la legge di cui si invoca l'abrogazione.

Tale previsione rappresenta il giusto equilibrio tra il diritto, costituzionalmente garantito, dei cittadini di incidere nell'attività legislativa del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e, quindi, nella dialettica politico-istituzionale e il pari diritto del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a vedersi riconosciuta la nobiltà e la dignità della funzione di rappresentanza degli interessi della Comunità lucana.

Art. 1

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/99 n. 1, a far tempo dalla entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario, in tutti gli atti ufficiali della Regione:

- a) alla dizione "Consiglio Regionale" viene affiancata la dizione "Parlamento della Basilicata";
- b) alla dizione "Consigliere Regionale" viene affiancata la dizione "Deputato della Basilicata".

Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge statutaria, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta Regionale, prima dell'approvazione del nuovo Statuto regionale, il Vice presidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni.
2. Qualora il Vice Presidente sia stato nominato tra i componenti della Giunta estranei al Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, le funzioni di Presidente nei casi di cui al comma 1 sono esercitate dall'Assessore in carica più anziano di età eletto Consigliere Regionale - Deputato della Basilicata.

3. Nel caso in cui lo Statuto regionale non sia approvato entro la scadenza della vigente legislatura, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano oltre tale scadenza.

Art. 3

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. nel caso di normale scadenza della legislatura o di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per l'approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta Regionale, il Presidente e la Giunta Regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e del Presidente della Giunta.
2. nel caso di dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, il Presidente, come individuato nel precedente art. 2, e la Giunta Regionale rimangono in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e del Presidente della Giunta.
3. nei casi di scioglimento del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata e di rimozione del Presidente della Giunta previsti dal comma 1° dell'art. 126 della Costituzione, come modificato dall'art. 4 della Legge Costituzionale 22/11/99 n. 1 le funzioni degli Organi della Regione sono esercitate, per l'ordinaria amministrazione e sino alla elezione dei nuovi Organi, dal Difensore Civico della Basilicata.

Art. 4

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. nel caso di elezioni per normale scadenza della legislatura, per scioglimento anticipato del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata per l'approvazione di una mozione di sfiducia o per dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, i Consiglieri regionali rimangono in carica sino all'insediamento

del nuovo Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata; i componenti dell'Ufficio di Presidenza rimangono in carica, per gli affari correnti e di ordinaria amministrazione, sino alla elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Art. 5

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 22/11/99 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. I Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni svolte anche al di fuori del Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata, purchè vi sia contestualità e corrispondenza tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni svolte in Consiglio Regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime.
2. Nella fattispecie di cui al punto 1 sono ricomprese tutte le attività che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata - o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonchè quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.
3. Il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata è l'organo competente a valutare la condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
4. Qualora un Consigliere Regionale - Deputato della Basilicata sia chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, il quale investe della questione il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata.
5. Il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata procede alla valutazione di insindacabilità e si pronuncia entro il termine perentorio di 30 giorni.
6. Qualora il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata deliberi con provvedimento motivato la insindacabilità del Consigliere - Deputato della Basilicata, il Presidente del

Consiglio Regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'Autorità giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.

7. Un organismo interno consiliare, con il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilità e di riferire al Consiglio - Parlamento della Basilicata ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui al precedente punto 5, è istituito dal Regolamento consiliare.
8. In attesa dell'istituzione dell'organismo di cui al precedente punto 7, le funzioni sono svolte dalla Giunta per le Elezioni.

Art. 6

In attuazione dell'art. 123 della Costituzione come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 22/11/1999 n. 1, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente disposizione stralcio a contenuto statutario:

1. Il referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto quanto lo richiedano:
 - ottomila elettori della Regione, se la legge è stata approvata dal Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a maggioranza semplice;
 - 24 mila elettori, se la legge è stata approvata dal Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata a maggioranza dei 2/3 o all'unanimità dei Consiglieri Regionali - Deputati della Basilicata assegnati;
 - almeno dieci consigli comunali che abbiano iscritti complessivamente, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e per le leggi finanziarie e di Bilancio.
4. Sull'ammissibilità del referendum decide all'unanimità l'Ufficio di Presidenza.
5. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio Regionale - Parlamento della Basilicata.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Parte I

N. 57 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 1-9-2001

5653

Art. 7

Sono abrogate tutte le disposizioni statutarie, legislative e regolamentari regionali in contrasto con le disposizioni transitorie e stralcio contenute nella presente legge.

IL PRESIDENTE

Egidio N. Mitidieri

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 agosto 2001 prosiegua seduta del 31 luglio 2001, n. 261.

Legge Regionale n. 1 del 23/1/2001 - Attuazione dell'art. 2, punto 1 - Individuazione dei "Sistemi Produttivi Locali" e dei "Distretti Industriali Manifatturieri" - Approvazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

- di approvare la delibera della Giunta Regionale n. 1433 del 25/6/2001 avente ad oggetto: "L.R. n. 1 del 23/1/2001 - Attuazione dell'art. 2, punto 1 - Individuazione dei "Sistemi Produttivi Locali" e dei "Distretti Industriali Manifatturieri", modificando il terzo capoverso del dispositivo della suddetta delibera di Giunta, individuando "i sistemi produttivi locali manifatturieri nei Comuni di Bella, Melfi, Pisticci, nonché in quelli ricadenti nell'area di attuazione del "Patto Territoriale della Corsetteria", nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

L. R. 6/91

"Norme per la salvaguardia dei
diritti delle persone che usufruiscono
delle strutture del S.S.R."

ART. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimozioni.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

L. R. 12/92

2. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, ai soggetti interessati ed a quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, come previsto dagli art. 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene data immediata notizia dei provvedimenti di sospensione o di proroga del termine e di sostituzione del responsabile del procedimento.

3. Il responsabile del procedimento deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto, all'organo competente per l'adozione entro 45 giorni. Nei successivi termini di 15 giorni l'organo competente è tenuto ad adottare le proprie motivate determinazioni, positive o negative, da comunicare ai sensi del comma precedente.

4. I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 hanno diritto di presentare, non oltre dieci giorni prima della scadenza prevista per la conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, motivando comunque le ragioni del loro accoglimento o della loro reiezione.

5. All'obbligo della comunicazione si può derogare solo per particolari e motivate esigenze di celerità nell'adozione degli atti e comunque nell'interesse stesso dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, nonché di provvedimenti di natura tributaria.

ART. 5

(Procedure di semplificazione
dell'attività amministrativa)

1. Fermo restando quando stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le conferenze di servizi ed uffici interessati, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono convocate dall'organo competente, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati da altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. Nel convocare la conferenza l'organo competente designa contestualmente chi la presiede.

3. Le determinazioni concordate ed assunte nelle conferenze sono vincolanti per tutte le unità organizzative convocate ed il provvedimento conseguente tiene luogo di quanto deliberato nella conferenza.

ART. 6

(Accertamenti, certificazioni, autorizzazioni)

1. Il responsabile del procedimento provvede, di sua iniziativa o su istanza di parte, a richiedere accertamenti tecnici, nei casi e nei limiti di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e a svolgere accertamenti d'ufficio o ad acquisire documenti relativi a fatti, stati, qualità degli interessati al procedimento, che siano già in possesso dell'amministrazione regionale o degli enti di cui al 2° comma del

precedente art. 1.

2. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le situazioni e le condizioni nelle quali sono ammesse nelle materie di competenza regionale procedure di autocertificazione, oltre quelle indicate negli artt. 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

3. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuati nelle materie di competenza regionale i casi e i modi di cui:

a) a norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente;

b) la domanda di rilascio di un atto amministrativo, al quale sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta, a norma dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora entro i termini stabiliti dal precedente art. 2 il relativo atto non sia comunicato all'interessato.

ART. 7

(Pubblicizzazione degli atti e
dei servizi amministrativi)

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli altri Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 di sussidi e contributi finanziari ed economici, ove non già disciplinati da leggi o regolamenti specifici, sono determinati da apposite direttive adottate dagli organi competenti e tempestivamente ed opportunamente pubblicizzate.

2. La Regione provvede alla pubblicazione di opuscoli informativi, da aggiornare periodicamente, in cui dovranno essere specificate le competenze delle varie strutture regionali, l'articolazione degli uffici in esse organizzati, le modalità di accesso ai benefici previsti dalle leggi di settore.

ART. 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato